

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 18 settembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 33^{ter} Calcolo anticipato della rendita

¹ Una persona che è o era assicurata può domandare gratuitamente il calcolo anticipato della rendita d'invalidità.

² Sono applicabili gli articoli 59 e 60 OAVS².

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2298

¹ **RS 831.201**

² **RS 831.101**